

Edizione di martedì 31 maggio 2016

DICHIARAZIONI

[Studi di settore: obblighi “redivivi” e sanzioni “alleviate”](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

DICHIARAZIONI

[Regime premiale “allargato”](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

BILANCIO

[La riclassificazione dello stato patrimoniale](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Il concetto di “residenza della famiglia”](#)

di **Laura Mazzola**

ENTI NON COMMERCIALI

[La nuova legge delega sul terzo settore. Seconda parte](#)

di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Studi di settore: obblighi “redivivi” e sanzioni “alleviate”

di **Giovanni Valcarenghi**

La [circolare 24/E](#) pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate ci dà l'occasione per richiamare alcune specificità attinenti gli obblighi compilativi dei modelli ed il connesso regime sanzionatorio, recentemente modificato ad opera dei decreti attuativi della Legge Delega.

In merito agli aspetti compilativi, pare utile sottolineare come il documento di prassi si occupi (probabilmente in modo improprio) anche di rettificare le indicazioni fornite dalla precedente **circolare 10/E/2016 in relazione ai contribuenti forfetari**. Che “*ci azzecca*”, direbbe qualcuno, il regime forfetario con gli studi di settore? Stiamo parlando di contribuenti che – per loro natura – sono esclusi dal monitoraggio con Gerico; tuttavia, la risposta è presto data, posto che la “latitanza” delle informazioni contabili relative ai costi di tali soggetti (elementi riconosciuti in via automatica dal sistema) ha fatto ritenere utile la compilazione di un'apposita sezione del **quadro RS** del modello Unico, con buona pace dell'assenza di obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Proprio con riguardo a tali informazioni, le Entrate evidenziano che, con circolare 10/E era stato affermato che:

- i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla **documentazione** ricevuta o emessa da tali soggetti;
- gli esercenti attività di impresa dovranno dichiarare le informazioni per le quali abbiano ricevuto la relativa **documentazione fiscale** nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata;
- i beni strumentali utilizzati **promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.

Ci si è allora resi conto dell'evidente distonia dei criteri emergenti dagli ultimi due punti dell'elenco: le spese da indicarsi come da documento contabile, i beni da indicarsi tenendo conto dell'eventuale utilizzo promiscuo.

Tenuto conto di non meglio precisate finalità cui è destinata la raccolta delle suddette informazioni (a parere di chi scrive per controllare il disallineamento tra l'ammontare dei costi effettivi e quelli riconosciuti in automatico) e delle ragioni di semplificazione che hanno ispirato l'introduzione del nuovo regime agevolato (in tal senso l'affermazione è oscura, in quanto la semplificazione dovrebbe indurre a negare l'esistenza di qualsiasi onere informativo a carico di un soggetto non tenuto alle annotazioni contabili), si giunge ad affermare che

*“l’indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 (ndr. in relazione ai beni strumentali) è **applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente**”.*

Tornando ora sul versante dei soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore, il paragrafo 8 della circolare si sofferma sulla rivisitazione del **sistema sanzionatorio** che accompagna le patologie compilative del modello.

Si ricorda, allora, che – nei vari comparti impositivi (dirette, IVA, IRAP) – **le sanzioni non subiscono più la maggiorazione** (del 10% e del 50%) applicabile nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore, ovvero di omessa presentazione di tali modelli, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

Tuttavia, la mancata indicazione di informazioni nel modello dichiarativo (di cui fa parte la sezione dedicata agli studi di settore) può comportare violazione dell’articolo 8 del decreto 471/1997, ove si evoca una **sanzione che va da 250 a 2.000 euro**.

L’ultimo periodo del richiamato comma, al riguardo, prevede che: *“si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di **specifico invito** da parte dell’Agenzia delle Entrate”.*

Siamo dunque perfettamente “incastonati” nel nuovo approccio alla omissione di informazione nei modelli, come accade, ad esempio, in tema di società di comodo e interpellì, di costi da paesi *black list*, ecc..

Per fortuna, essendo tali e tanti i dati richiesti dal modello studi, le Entrate rammentano che la sanzione di cui all’articolo 8 **è applicabile solo con riferimento a quelli rilevanti ai fini**:

- dell’assegnazione ai *cluster* di riferimento;
- della stima dei ricavi o dei compensi;
- del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Per comprendere, con precisione, quali siano tali variabili “rilevanti” si potrà fare riferimento:

- alle Note Tecniche e Metodologiche di approvazione degli studi;
- allo stesso *software* GERICO, che prevede una specifica funzionalità (scheda “Calcolo” > “Evidenzia campi per il calcolo”).

In conclusione, ci pare di poter trarre le seguenti conclusioni:

- il “nuovo volto del Fisco” richiede una **trasparenza massima** in sede di segnalazione delle informazioni all'interno del modello dichiarativo;
- il concetto, per evidente parallelo, si applica anche al caso dei **contribuenti forfetari**, sia pure non tenuti alla applicazione degli studi di settore;
- i contribuenti che applicano gli studi, invece, sono passibili della comminazione di una sanzione in misura fissa (al massimo pari a euro 2.000) qualora si riscontrino patologie nella indicazione di **informazioni “rilevanti”** ai fini del funzionamento dello studio.

Risulta allora chiaro che tutte le ulteriori informazioni che “girano” in GERICO continuo poco o nulla, ed in tal senso sappiamo essere già stata avviata (e speriamo di vederne presto gli effetti) la fase di **“alleggerimento e semplificazione”** tesa a realizzare una completa pulizia di dati informazioni superflue.

DICHIARAZIONI

Regime premiale “allargato”

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**infedele compilazione** dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore **non preclude** l'accesso ai benefici del **regime premiale** quando non “sposta” la congruità o la coerenza agli indicatori.

Lo ha chiarito la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E](#) di ieri a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 28/E dello scorso anno.

Il documento di prassi si occupa di fornire le **linee guida** in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2015.

Tra le questioni trattate vi è quella relativa all'infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** e dei relativi riflessi sull'applicazione del **regime premiale**.

Si ricorda che tale regime, previsto dall'articolo 10 del D.L. 201/2011, comporta:

- la preclusione degli accertamenti basati su **presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'**attività di accertamento** previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
- la ammissibilità alla determinazione **sintetica** del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

La **circolare 28/E/2015** aveva osservato che l'accesso al “regime premiale” si applicava al verificarsi di due condizioni:

- l'essere **congruo**, anche per effetto di adeguamento, nonché **coerente** e **normale** rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
- aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, **indicando fedelmente tutti i dati previsti**.

Secondo il parere dell'Ufficio, infatti, la condizione della fedeltà nell'indicazione dei dati aveva **carattere autonomo** sia rispetto al requisito della congruità sia a quello della coerenza e

normalità.

Pertanto, l'indicazione infedele dei dati precludeva l'accesso ai benefici del regime premiale **a prescindere** se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comportava o meno una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori.

La circolare di ieri modifica parzialmente questo orientamento fornendo, a beneficio dei contribuenti, un'**interpretazione sistematica** della normativa di riferimento.

In particolare, sul punto l'Agenzia precisa che *“l'enunciazione di principio secondo cui l'indicazione infedele dei dati preclude l'accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis”*.

In altri termini, ai fini dell'accesso al regime premiale, la **condizione relativa alla fedeltà dei dati** risulta sussistere **anche nel caso di errori o omissioni** che però non comportino la modifica:

- dell'assegnazione ai **cluster**;
- del **calcolo dei ricavi o dei compensi stimati**, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del **posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza**, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale.

BILANCIO

La riclassificazione dello stato patrimoniale

di **Federica Furlani**

Lo stato patrimoniale, oltre ad evidenziare la composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto ad una certa data, consente di evidenziare la **correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento**, necessaria ai fini dell'analisi di liquidità e solidità patrimoniale.

In particolare, la **riclassificazione dello stato patrimoniale** permette di superare le logiche puramente civilistiche che presidiano la sua redazione, a favore di logiche prettamente "aziendalistiche", in modo da costruire aggregati di più elevato livello informativo, soprattutto in vista di un'analisi di bilancio, e quindi della costruzione di indici e margini.

Si possono individuare due criteri di riclassificazione dello stato patrimoniale per acquisire migliori informazioni sulle dinamiche aziendali: il **criterio finanziario** e quello **funzionale**.

Con il **criterio finanziario** le attività (**impieghi**) sono classificate e raggruppate secondo il loro grado di liquidabilità, ovvero in funzione della loro **capacità di trasformarsi in liquidità in tempi più o meno rapidi**, mentre le passività (**fonti**) in base alla loro durata temporale, ovvero in base alla loro **velocità di estinzione**.

L'arco temporale preso a riferimento con termine congruo per circoscrivere il breve dal medio-lungo termine corrisponde a **12 mesi**.

Gli **impieghi** sono pertanto suddivisi, in funzione alla loro effettiva possibilità di trasformarsi in liquidità, in:

- **attività correnti, atte ad essere liquidate in un arco temporale inferiore a 12 mesi**, ovvero *assets* destinati alla vendita entro 12 mesi, attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione, crediti in scadenza entro 12 mesi, rimanenze (per la parte che presenta un tasso di rotazione inferiore a 12 mesi), liquidità, ratei e risconti;
- **attività non correnti, destinate a rimanere vincolate nel medio-lungo periodo**, ovvero *assets* materiali, immateriali e finanziarie (eccetto quelle destinate alla vendita nel breve termine), crediti con scadenza oltre il 12 mesi, rimanenze (per la parte che presenta un tasso di rotazione inferiore a 12 mesi).

Le **fonti** sono invece suddivise in:

- **patrimonio netto**, grandezza vincolata e quindi fonte di lungo periodo;

- **passività correnti, destinate al rimborso entro i 12 mesi**, ossia: debiti a breve (comprese le rate a breve di finanziamenti a medio-lungo termine), ratei e risconti passivi, fondi rischi ed oneri (per la parte che avrà manifestazione finanziaria nel breve periodo);
- **passività non correnti, con scadenza superiore a 12 mesi**, ossia: debiti a medio-lungo, risconti passivi pluriennali, fondi rischi ed oneri (per la parte che avrà manifestazione finanziaria oltre 12 mesi).

Secondo il **criterio funzionale** invece le attività (**impieghi**) e le passività (**fonti**) sono riclassificate in base all'**area gestionale di appartenenza**:

- **area caratteristica/operativa** (nella quale ricomprendere se marginale anche quella accessoria), comprendente tutti i valori attinenti il core business;
- **area finanziaria**, comprendente tutti i valori relativi alla negoziazione di liquidità.

Gli **impieghi** sono pertanto suddivisi in:

- **attività operative**: *assets* materiali e immateriali, crediti operativi, rimanenze, ratei e risconti;
- **attività finanziarie**: investimenti finanziari (a breve e a medio-lungo), crediti finanziari e disponibilità liquide.

Le **fonti** sono invece suddivise in:

- **patrimonio netto**, grandezza non riconducibili né all'area operativa né a quella finanziaria;
- **passività operative**: fondi rischi ed oneri, debiti operativi e ratei e risconti;
- **passività finanziarie**, ovvero i debiti finanziari a prescindere dalla scadenza.

I due criteri di classificazione sopra descritti consentono di sviluppare un diverso livello di analisi:

- lo **stato patrimoniale** classificato secondo la **logica finanziaria** permette di verificare la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni di breve periodo con impieghi di equal durata (capitale circolante), ed è pertanto propedeutico all'**analisi della liquidità**;
- lo **stato patrimoniale** classificato secondo la **logica funzionale** mira a verificare l'equilibrio fra investimenti e fonti di finanziamento, e quindi di ausilio a sviluppare l'**analisi della solidità**.

La corretta classificazione delle poste, in entrambe le due fattispecie di riclassificazione, risulta quindi particolarmente importante nella logica dell'analisi che si intende sviluppare.

Tra i casi da evidenziare, si segnala la voce relativa ai “**finanziamenti soci**” (voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale), particolarmente utilizzata dalle imprese italiane “sottocapitalizzate” per **sopperire a temporanee esigenze di liquidità** evitando di vincolare le

risorse a patrimonio e quindi evitando di apportare risorse a titolo di capitale di rischio.

Nella sostanza però, soprattutto se trattasi di finanziamenti infruttiferi e senza vincoli di rimborso e magari con clausola di postergazione rispetto ai debiti verso terzi, si avvicinano molto ad un apporto di capitale, di conseguenza nella riclassificazione delle fonti si consiglia di inserirli nell'ambito del **patrimonio netto** e non mantenerle tra le passività, e quindi tra la fonti stabili di medio-lungo periodo.

STATO PATRIMONIALE			STATO PATRIMONIALE	
"FINANZIARIO"			"FUNZIONALE"	
IMPIEGHI	FONTI		IMPIEGHI	FONTI
Attività non correnti	Patrimonio Netto		Attività operative	Patrimonio Netto
	Passività non correnti			Passività operative
Attività correnti			Attività finanziarie	
	Passività correnti			Passività Finanziarie

AGEVOLAZIONI

Il concetto di “residenza della famiglia”

di **Laura Mazzola**

La **Commissione tributaria regionale della Toscana** ha chiarito, con la **sentenza n. 777/9/16** dello scorso 28 aprile, il **concetto di “residenza”**, ai fini della spettanza dell'agevolazione **“prima casa”**.

Nel caso di specie l'errore commesso dal contribuente era stato quello di **acquistare un immobile**, insieme alla moglie, con l'agevolazione “prima casa”, senza però **trasferire la residenza entro i previsti 18 mesi dalla data della compravendita**.

Di conseguenza l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto a revocare i benefici “prima casa” di cui al D.P.R. 131/1986.

Successivamente il contribuente aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca, e i conseguenti avvisi di liquidazione, lamentando che il **termine di 18 mesi**, previsto dalla legge per il trasferimento della residenza, fosse **meramente ordinatorio** e sottolineando che la **famiglia** aveva trasferito la residenza nel **pieno rispetto dei termini**.

La CTP di Firenze aveva **respinto i ricorsi** ritenendo che il **dato anagrafico** fosse requisito **costitutivo ed indispensabile per la fruizione dei benefici di legge**, non avendo alcuna rilevanza il fatto che l'altro coniuge, in **comunione legale**, e la figlia avessero variato la residenza in ottemperanza dei termini previsti.

In pratica, a nulla valeva, secondo la CTP, la tesi del contribuente secondo la quale l'acquisto in regime di comunione legale dei beni fosse in grado di sanare la posizione, in quanto non vi è un unitario concetto di residenza della famiglia che prevale su quello di residenza dei singoli coniugi.

Il ricorrente impugnava la sentenza sfavorevole richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 2109/2009, n. 14237/2000 e n. 16355/2013), che ha affermato la necessità di un'**interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia**.

Di conseguenza, secondo il contribuente, la coabitazione con il coniuge sarebbe elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini dell'agevolazione.

Il giudice di secondo grado è d'accordo con l'Agenzia delle entrate in ordine al fatto che il termine di 18 mesi sia **perentorio**.

Tuttavia, la CTR ritiene comunque rispettato il termine quando, come nel caso di specie, uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia **tempestivamente trasferito la propria residenza** nell'immobile acquistato e dove **coabiti anche l'altro coniuge**.

Tale conclusione, sottolinea la giurisprudenza di merito di secondo grado, deriva da un'applicazione della norma che tiene conto, come esaminato dal contribuente, dei principi del **diritto di famiglia**, che considerano la **residenza della famiglia rilevante rispetto alla residenza dei singoli coniugi**.

ENTI NON COMMERCIALI

La nuova legge delega sul terzo settore. Seconda parte

di **Guido Martinelli**

Le modifiche indicate nella [prima parte di questo contributo](#) possono lasciare **alcune perplessità sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata (decreto delegato che, con ogni probabilità, andrà a modificare la disciplina del codice civile sulle associazioni)**, ma rimangono, se e ove attuate con logica consequenzialità, un presupposto ormai non ulteriormente rinviabile di modifica della legislazione sul terzo settore.

Esaminiamo, ora, le novità che si presentano sotto il profilo amministrativo:

- individuare criteri che consentano di **distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale** e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività di impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- disciplinare gli **obblighi di controllo interno** anche ai fini della applicazione di quanto previsto dal **decreto legislativo 231/2001** nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
- armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale valorizzando i **principi di gratuità**, democraticità e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario;
- introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il **carattere di gratuità** e di estraneità alla prestazione lavorativa.

Il primo principio potrebbe sottendere, come del resto già avviene ora per le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, la possibile introduzione dell'obbligo del **bilancio sociale**. Ciò per dimostrare la ricaduta, in termini di crescita per la collettività, dell'attività svolta dall'ente in esame. Viene confermata la tendenza, già introdotta dalla disciplina sulle Onlus, di **richiedere agli enti del terzo settore una sempre maggiore attenzione agli aspetti contabili**. L'obiettivo possibile appare essere quello di voler defiscalizzare gli utili prodotti da tali soggetti, per il loro obbligo di reinvestimento delle attività prodotte, garantendo però che tutti i terzi che cedano beni o servizi a detto ente provvedano a dichiarare i proventi così conseguiti. Viene giustamente evidenziata la responsabilità dell'ente ai sensi di quanto previsto dal **D.Lgs. 231/2001**.

Viene, infine, prepotentemente in ballo il problema del concetto di **volontariato**. Ossia se detta prestazione **debba essere sempre a carattere gratuito** (come accade oggi per gli associati delle organizzazioni di volontariato) **o possa anche, come accade ad esempio nello sport, legittimare**

compensi apparentemente senza limite (si ricorda che i compensi sportivi hanno, per i soci, il solo limite del lucro indiretto).

L'articolo 9 articolo fornisce le direttive in materia di misure fiscali e di sostegno economico prevedendo:

1. una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali e l'introduzione di un **regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'ente**;
2. una razionalizzazione e semplificazione del regime di **deducibilità dal reddito e detraibilità dall'imposta delle erogazioni liberali ai soggetti del terzo settore**;
3. una riforma strutturale della destinazione del **cinque per mille** alla razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati;
4. indicatori di **trasparenza e pubblicità delle risorse** ad esso destinate.

Il contenuto della lettera a) introduce un possibile rischio per molte attività sportive. Ossia i sodalizi che svolgono esclusivamente una attività "mutualistica" a servizio e a vantaggio dei soli associati (come accade in molti circoli di sport individuali quali tennis, vela, golf, ecc.), per i quali, quindi, diventa difficile recepire vantaggi solidaristici o di utilità sociale; pertanto, essi potrebbero vedersi esclusi dalla riscrittura di queste agevolazioni. Sicuramente opportuna appare la revisione del meccanismo di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali (che, fino ad ora, almeno nel mondo sportivo hanno suscitato un interesse molto parziale) mentre andrà incentivata quella relativa a servizi, quali ad esempio i corsi sportivi, che invece, ha rispettato pienamente le attese e gli obiettivi per i quali era stata introdotta.

Altra area a rischio per il mondo dello sport potrà essere legata alla riforma strutturale del cinque per mille che, anche in questo caso, potrebbe non essere più alla portata di sodalizi sportivi preposti solo alla mutualità in favore dei propri associati. Verrà poi richiesto di dare adeguato risalto all'utilizzo che, dei fondi del cinque per mille, viene fatto dagli enti beneficiari.

L'introduzione del servizio sociale potrà essere di interesse solo una volta valutati i compensi che saranno riconosciuti a coloro i quali sceglieranno questa strada e che tipo di agevolazione sarà loro prevista per il successivo ingresso nel mondo del lavoro.

La fondazione Italia sociale appare l'unico istituto previsto dalla nuova legge di cui non si sentiva la mancanza. Speriamo di essere smentiti.